



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

- Sezione civile -

Il Giudice dottor Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta in data 19.3.2011 al n. 1070/2011 di Ruolo Generale Contenzioso, promossa con atto di citazione notificato il 24.3.2011 (n. cron.), vertente

t r a

(sent. Trib. PN n. 79/13 del 15.10.2013), in persona del suo curatore, dott. _____, giusta autorizzazione del g.d. in data 10.1.2014, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Franco Fabiani del foro di Como e dall'avv. _____, con domicilio eletto presso il secondo difensore, per delega a margine del "ricorso per la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c." depositato in Cancelleria in data 14.1.2014;

Attore

e

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., con sede legale e direzione generale in Roma, via Vittorio Veneto, 119 (_____), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, _____, rappresentata e difesa dall'avv.

_____ del foro di Trieste, giusta procura generale alle liti del 19.10.2007, per atto No-

Avv.

taio | _____, ed elettivamente domiciliata presso il suddetto difensore, con studio in Pordenone,

Convenuta

Oggetto: contratto di corrente di corrispondenza; interessi ultralegali; anatocismo; spese di chiusura periodica; commissioni di massimo scoperto; ripetizione; prescrizione.

CONCLUSIONI

Per l'attore _____

(come da foglio allegato al verbale d'udienza del 24.10.2014)

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Pordenone, *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda dell’attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché dell’addebito, in assenza di idonea pattuizione, di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica, condannare l’istituto di credito oggi convenuto a rettificare il saldo annotando e versando in conto alla attrice la somma di € 56.303,20 (€ 17.508,85 per anatocismo, € 6.200,37 per commissioni di massimo scoperto, € 30.682,49 per interessi ultralegali - cfr. pag. 15 perizia - € 1.911,49 per spese di chiusura periodica del conto - cfr. pag.16 perizia), come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora dalla domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Per la Banca convenuta:

(come da foglio allegato al verbale d'udienza del 24.10.2014)

“In via principale

Rigettare tutte le domande formulate dall'attrice poiché infondate, non provate ed attesa in ogni caso la prescrizione dei diritti azionati”.

Spese di lite rifuse”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rappresenta il Tribunale di aderire pienamente agli esiti esposti dal c.t.u. rag. Stefano Zigante nella relazione di natura contabile depositata in data 13.3.2013.

Invero, il fatto che la individuazione di questi esiti sia stata raggiunta non sulla base di un esame degli estratti conto, in quanto solo in parte disponibili, bensì adoperando il metodo ricostruttivo cosiddetto indiretto, ossia sulla scorta di una compiuta analisi degli estratti scalari, elementi probatori, viceversa, tutti quanti resi disponibili all'utile verifica, non toglie che nella situazione data, per le condivisibili ragioni evidenziate più diffusamente dallo stesso accortissimo c.t.u. nella relazione integrativa depositata il successivo 16.9.2013, cui il giudicante rinvia, idonee a rintuzzare ogni rilievo della Banca convenuta, si verta su un risultato ricostruttivo comunque valido ed efficace, siccome affatto aderente alla realtà storica de (gli effetti generati da) le movimentazioni intervenute fra il primo trimestre 1996 ed il quarto trimestre 2009 nel quadro del rapporto di conto corrente bancario di riferimento, n. , rapporto che, ancora formalmente in essere benché da tempo non più operativo quando veniva investito dall'azione giudiziale di ripetizione avanzata dalla società correntista si deve evidentemente considerare attualmente estinto, attesa la circostanza, verificatasi *medio tempore*, del fallimento della società attrice, nella cui posizione è subentrata tempestivamente in prosecuzione la curatela fallimentare.

Ciò detto, esclusa la fondatezza della tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta (in quanto tale eccezione esplicitamente ed unicamente faceva leva, a sostegno del postulato effetto estintivo, su una ragione giuridica, quella sancita dall'art. 2, comma 61, della Legge 10/2011, la quale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 5.4.2012, n. 78, non fa più parte del tessuto dell'ordinamento giuridico), è convinto avviso del Tribunale che la domanda di ripetizione in esame, che la curatela del fallimento ha precisato all'ultima udienza in termini perfettamente sovrapponibili alle risultanze dell'elaborato del c.t.u. rag. Zigante, sia meritevole di accoglimento, tuttavia non integralmente bensì per quanto di ragione.

In particolare, l'elaborato del c.t.u. ha permesso di evidenziare, in relazione al periodo più sopra indicato:

- a) un maggior addebito di euro 30.682,49, generato dall'applicazione (storicamente riscontrata) di interessi passivi ultralegali, non pattuiti, rispetto all'ammontare all'uopo ricalcolato in base al tasso sostitutivo *ex art. 117 T.U.B.*;
- b) un maggior addebito di euro 17.508,85, generatosi per effetto della capitalizzazione trimestrale (storicamente riscontrata) degli interessi passivi;
- c) un maggior addebito di euro 6.200,37, generatosi per effetto dell'applicazione (storicamente riscontrata) delle commissioni di massimo scoperto;
- d) un maggior addebito di euro 1.911,49, generatosi per effetto dell'applicazione (storicamente riscontrata) di spese fisse di chiusura e/o liquidazione periodica.

Orbene, va esclusa la riconoscibilità dell'importo *sub* lettera a), in quanto incombeva sulla curatela fallimentare, nella sua qualità di attrice in ripetizione d'indebitto, di fornire la dimostrazione dell'assenza di una specifica convenzione in ordine al saggio degli interessi passivi: invero, la circostanza in questione non poteva essere fatta oggetto

di una semplice allegazione meritale – peraltro, contestata dalla Banca – bensì avrebbe dovuto essere confortata attraverso l'offerta dell'inerente documento contrattuale, il cui onere di produzione competeva alla curatela fallimentare, che però non lo ha assolto.

Diversamente, si deve ritenere invece con riferimento alle restanti voci, come sopra indicate.

b) Capitalizzazione trimestrale degli interessi

Richiamato il celebre *revirement* della Corte di Cassazione (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096 e Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; nonché Cass. 11 novembre 1999, n. 12507 e, definitivamente, Cass., sez. un., 4 novembre 2004 n. 21095), nella fattispecie risulta storicamente provato che la Banca ha continuato ad applicare fino all'ultimo trimestre 2009 la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori: tale applicazione deve ritenersi priva di una valida base giuridica, mentre, limitatamente al periodo successivo al secondo semestre dell'anno 2000, avrebbe potuto essere ritenuta valida ma solo alla condizione che la Banca stessa si fosse adeguata al disposto dell'art. 7 (disposizioni transitorie) della deliberazione CICR del 9.2.2000 (che, nell'ipotesi di condizioni non peggiorative rispetto a quelle precedentemente "applicate", richiedeva la pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per adeguarsi alla normativa sopravvenuta e l'informazione per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità, mentre, nell'ipotesi di condizioni peggiorative, richiedeva l'approvazione dalla clientela): orbene, non risulta che la Banca convenuta abbia ottemperato alla previsione in discorso, di talché l'applicazione degli interessi anatocistici anche per il periodo successivo del rapporto in esame non può che "continuare" ad essere considerata priva di una valida base giuridica;

d) Spese fisse di chiusura e/o liquidazione periodica

La non debenza di questo addebito, e conseguentemente la necessità di depurare il saldo dagli effetti che esso ha generato, non discende dalla considerazione dell'assenza di

una apposita pattuizione (giacché altrimenti varrebbe quanto si è già osservato a proposito della questione degli interessi ultralegali), bensì dalla considerazione della fondatezza della censura ulteriormente mossa dalla curatela attorea, consistita nel rilevare come si verta su spese “esclusivamente dipendenti e funzionali alla illegittima pratica di capitalizzazione e non corrisponden[ti] ad alcuna prestazione resa nell’interesse del correntista”: in altri termini, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi si comunica sulle clausole inerenti siffatta tipologia di spese.

c) Commissioni di massimo scoperto

Si tratta di un addebito che, come si è potuto storicamente verificare, è stato applicato sul picco massimo del cosiddetto utilizzato anziché in rapporto alla linea di credito complessivamente accordata: a questo punto, appare sufficiente richiamare il noto insegnamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 (e posto che nella fattispecie non risultano annotazioni in conto operate a titolo di c.m.s. dopo il secondo trimestre 2009, non ha senso attendersi a dare conto del complesso intervento legislativo intervenuto *in subiecta materia* a seguito del d.l. 185/08, convertito in l. 2/09).

Per quanto sinora esposto, il Tribunale condanna la Banca convenuta a pagare alla curatela fallimentare attrice in ripetizione, la somma complessiva di euro 25.620,71 (= 17.508,85 + euro 6.200,37 + 1.911,49), oltre ad interessi moratori al saggio legale, da calcolare con decorrenza dal giorno della costituzione in mora (2.11.2010, momento di ricezione da parte della Banca della missiva racc. a r. *sub* all. 1, fasc. att.) fino al saldo.

Aspetti di reciproca soccombenza, quanto meno d’ordine sostanziale (oltre all’esclusione della posta rivendicata da parte attrice *sub* lett. a), si consideri anche l’avvenuta rinuncia da parte dell’attrice stessa al profilo di ripetizione in origine postulato

– e peraltro sconfessato dalla corretta relazione del c.t.u. – in riferimento al fenomeno dell'usura oggettiva sopravvenuta), impongono una compensazione giusta metà delle spese processuali, con conseguente condanna della Banca convenuta, di cui si stima la prevalente soccombenza, a rifondere alla curatela attorea la metà residua, liquidata come in dispositivo (in base al *quantum* di effettiva attribuita spettanza; non manifestamente incongrui gli oneri esposti per l'assistenza del c.t.p. prof. P. Quarantotto), con distrazione a favore degli antistatari avv.ti Franco Fabiani

Gli oneri relativi alla c.t.u. effettuata dal rag. Stefano Zigante, nella misura già liquidata con decreto del 27.9.2013, sono posti a carico definitivo di ambo le parti in ragione di metà per ciascuna, con conseguente obbligo della Banca convenuta di tenere indenne la curatela fallimentare attrice rispetto alle somme che la stessa, per il suddetto titolo, abbia eventualmente corrisposto al c.t.u. in misura eccedente la quota della metà, di definitiva spettanza attorea.

P.Q.M.

il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta dal

, **condanna** la convenuta Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a pagare alla curatela attorea la somma di euro 25.620,71, oltre ad interessi moratori al saggio legale con decorrenza dal 2.11.2010 fino al saldo;


2) **condanna** Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla rifusione della metà delle spese processuali, che quanto a detta quota liquida in complessivi euro 6.640,54 (di cui euro 3.627,00 per compenso ed euro 3.013,54 per spese esenti), oltre rimb. spese gen. 15%, c.p.a. e i.v.a., **con distrazione a favore dei difensori antistatari della curatela attorea, avv.ti Franco Fabiani**, ; **compensa** la metà residua;

3) pone gli oneri relativi alla c.t.u. effettuata dal rag. Stefano Zigante, come liquidati con decreto del 27.9.2013, a carico definitivo della curatela attorea e della Banca convenuta nella misura della metà per ciascuna parte, facendo obbligo alla Banca di tenere indenne la curatela fallimentare attrice rispetto agli esborsi che quest'ultima, per il suddetto titolo, abbia eventualmente corrisposto al c.t.u. oltre la quota della metà, di definitiva spettanza attorea.


Così deciso in Pordenone, il 2 febbraio 2015

Il Giudice

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Della Banca di PORDENONE



dott. Francesco Saverio Moscato



10 FEB. 2015



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Della Banca di PORDENONE

